

[Avis juridique important](#)

/

31993R1593

REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/93 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell' articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all' indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 25/06/1993 pag. 0015 - 0016

REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/93 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'insidazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione (3) ha rinviato per sei mesi l'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 per quanto riguarda i prodotti importati da taluni paesi terzi;

considerando che taluni paesi terzi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito alcune informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 (4), entro il termine stabilito dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che è stato portato a termine l'esame delle informazioni fornite da alcuni paesi terzi;

considerando che, per certi altri paesi terzi, da un primo esame delle informazioni trasmesse è emerso che le norme relative alla produzione e alle misure di controllo applicate in alcuni di questi paesi sembrano ampiamente soddisfare i requisiti di equivalenza previsti all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, tuttavia, l'esame di certi punti non è stato ancora sufficientemente approfondito in modo da consentire di prendere una decisione in merito all'inclusione dei paesi terzi in causa nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che è quindi necessario prorogare tale periodo per completare l'esame delle suddette richieste;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato

istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3713/92 è modificato come segue:

1) I termini « per un periodo di sei mesi » sono sostituiti dai termini « per un periodo di quindici mesi »;

2) Il testo del primo trattino relativo all'Argentina è sostituito dal seguente:

« - l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali lo "Instituto Argentino para la Certificación y la Promoción de Productos Agropecuarios Organicos srl (ARGENCERT)" o la "Fundación de Alimentos Ecologicos Argentinos (FAEA)" certifichino che sono stati ottenuti in tale paese con metodi di produzione biologici; ».

3) Il testo del quinto trattino relativo alla Svizzera è sostituito dal seguente:

« - la Svizzera, limitatamente ai prodotti ivi ottenuti con metodi di produzione biologici determinati, controllati e certificati dalla "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen (VSBLO)" o conformi alle norme di produzione biologica e al regime di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, controllati e certificati dall'"Institut fuer Marktoelogie (IMO)"; ».

4) È aggiunto il seguente trattino:

« - La Svezia, per i prodotti per i quali la "Kontrollfoereningen foer Ekologisk Odling (KRAV)" o la "Svenka Demeterfoerbundet" certifichino che sono stati ottenuti in tale paese con metodi di produzione biologici. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

(3) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 21.

(4) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.